



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Cinzia Balletti Presidente estensore

Dott. Alberto Valle Consigliere

Dott. Alessandro Rizzieri Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2233 del Ruolo Generale dell'anno 2019

**TRA**

, (C.F. \_\_\_\_\_ ),

, (C.F. \_\_\_\_\_ ),

rappresentato e difeso dall'Avv.to RICCIO BIAGIO

PARTE APPELLANTE

**CONTRO**

SPA RAPPRESENTATA DA \_\_\_\_\_ SPA ,

(C.F. \_\_\_\_\_ ),rappresentato e difeso dall'Avv.to TICOZZI MARCO

PARTE APPELLATA

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

In punto: appello avverso la sentenza n. 947/2019 del Tribunale di Venezia pubblicata il 03/05/2019

**CONCLUSIONI**

Per parte appellante:

1. Riformare la sentenza n° 947/2019, pronunciata dalla sezione civile del Tribunale di Venezia – giudice dott.ssa Liliana Guzzo, ad esito del procedimento recante n.r.g. 1596/2016, pubblicata il 03/05/2019 e notificata il 09/07/2019.

2. Delibare che il contratto di mutuo rep. - racc. sia affetto da usurarietà desumibile dalla stessa pattuizione, che autorizza, nel documento di sintesi, che l'interesse moratorio si debba aggiungere e non sostituire a quello corrispettivo.

3. Accertare che la cosiddetta sommatoria contrattualizzata non derivi dall'addizione tra i tassi, bensì dalla stessa pattuizione contrattuale che, nella sua esegesi, stigmatizza che la Banca, in caso di inadempimento del mutuatario, calcola la mora sulla quota capitale e sull'interesse corrispettivo, non sostituendolo, ma aggiungendolo ad esso.

4. Ritenere altresì che la mora non si debba necessariamente verificare, ma, in aderenza alla stessa giurisprudenza penalistica, delibare che essa faccia parte del Teg ed è rilevante al momento della pattuizione, indipendentemente dalla sua esecuzione e dal suo concretarsi.

5. Accertare e dichiarare, anche in considerazione delle determinazioni dello Studio , la usurarietà del contratto di mutuo in considerazione di tutti i costi (ivi compresa la commissione di estinzione anticipata), oneri, spese e remunerazioni pattuite, e, per l'effetto, alla luce anche delle ulteriori ragioni di fatto e di diritto di cui in premessa, dichiararne la gratuità ex art. 1815 II comma c.c.

6. Reputare perciò che il mutuo de quo sia usurario ex art. 1815 II comma c.c. e che, pertanto, non sono dovuti gli interessi via via corrisposti. A cagione di ciò gli appellanti hanno diritto alla restituzione della somma di € .

7. In via subordinata, in applicazione della pronuncia della Suprema Corte n° 27442 del 30 ottobre 2018, sempre nel rispetto del criterio della omogeneità di funzione fra interessi corrispettivi e moratori, disporre la sostituzione degli interessi convenzionali, di fatto applicati, con gli interessi calcolati al tasso legale.

8. Accertare, inoltre, anche sulla scorta dell'analisi peritale dello studio , come sussista una palese difformità fra l'ISC indicato in contratto ed il TAEG effettivamente applicato e dichiarare, perciò, la nullità per indeterminatezza dello stesso contratto ai sensi dell'art. 117, comma 8 TUB. In riferimento a tale voce gli appellanti hanno diritto alla restituzione della ulteriore somma di € , per un totale di € .

9. Si chiede in via istruttoria la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, affinché si vada a determinare la usurarietà del contratto (tenendo conto del tasso di mora, della commissione di estinzione anticipata, e di quanto statuito dallo studio e dall'intestato Collegio nel giudizio recante n.r.g. 1146/2019) e, in via principale, la sua gratuità ex art. 1815 II comma c.c., con il conseguente diritto degli appellanti di ottenere in restituzione gli interessi già corrisposti. In via subordinata lo stesso ausiliario, acclarata la usurarietà, dovrà sostituire gli interessi

convenzionali, di fatto applicati, con gli interessi calcolati al tasso legale. Ancora, il CTU dovrà verificare la nullità del detto mutuo a causa della difformità fra ISC e TAEG, con conseguente sua indeterminatezza, e quantificare l'importo cui hanno diritto, in restituzione, gli appellanti.

10. Col favore delle spese e degli emolumenti del doppio grado di giudizio, da attribuire al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo.

#### Per parte appellata

con provvedimento depositato in data 3.03.2021 il Presidente ha disposto che l'udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni all'1.04.2021, è sostituita dallo scambio di note scritte, assegnando alle parti termine sino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito delle note.

Tanto premesso, S.p.A., *ut supra* rappresentata e difesa, insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni che qui si riproducono:

- dichiararsi l'inammissibilità dell'appello;
  - respingersi l'appello;
  - confermarsi la sentenza di primo grado;
  - con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, costi di consulenze inclusi.
- Chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle compare conclusionali e memorie di replica.

### **FATTO E DIRITTO**

Il giudice di primo grado, nella sentenza qui appellata, ricostruisce come segue il Thema decidendum.

“ *hanno convenuto in giudizio*  
*s.p.a esponendo che essi, anche in qualità di datori di ipoteca,*  
*avevano stipulato con spa*  
*in data 23.12.2003, un contratto di mutuo ipotecario in forza dell'atto a*  
*rogito Notaio dott. Maria Luisa Sperandeo di Pordenone rep. N. e*  
*racc. tutt'ora in essere; l'importo concesso era pari ad € 180.000,00 da*  
*rimborsarsi in 25 anni mediante 300 rate mensili comprensive di capitale ed*  
*interessi; il mutuo era stato poi rinegoziato in data 24.2.2011 e prolungato di n.24*  
*rate.*

*Hanno precisato che il tasso di interessi corrispettivi pattuito era inizialmente del 2,950% annuo e il tasso di mora del 4,950% annui poiché*

*- l'art 3 lett h) del contratto prevedeva un tasso iniziale fisso per il solo periodo di preammortamento e per i primi 18 mesi dell'ammortamento un tasso del 2,950 % nominale annuo*

*- l'allegato A al contratto a sua volta prevedeva che l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato producesse interessi di mora dal giorno della scadenza fino al momento del pagamento, senza capitalizzazioni periodiche, al tasso di due punti superiore a quello applicato, di tempo in tempo, al mutuo e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto.*

*Hanno affermato che il tasso soglia relativamente al trimestre di riferimento era del 8,850%, e che tra i vari scenari possibili ipotizzando un ritardo nel pagamento della prima rata di 29 giorni il tasso effettivo di mora risultava del 10,340%; hanno anche allegato la nullità della clausola di salvaguardia e la usurarietà della pattuizione sull'estinzione anticipata.*

*Hanno pertanto affermato che il mutuo era usurario sicchè doveva esser applicato l'art 1815 secondo comma c.c. con riduzione del mutuo da oneroso a gratuito, con obbligo per la banca di restituire tutti gli importi da essi corrisposti a titolo di interessi che ad agosto 2015 ammontavano ad € 66.919,67; hanno anche chiesto che la Banca convenuta, venisse condannata alla restituzione in favore degli attori delle somme da questi pagate a titolo di interessi in forza del mutuo medesimo, importo da calcolarsi in corso di causa essendo il contratto in esecuzione e, comunque, in misura non inferiore a quella attualizzata ad agosto 2015, pari ad Euro 66.919,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Hanno ancora chiesto che venissero rideterminati, secondo il piano di ammortamento allegato al contratto, gli importi delle rate dovute sino alla fine del contratto, considerando la sola quota capitale e depurando la quota interessi.*

*In via subordinata hanno allegato che l'ISC dichiarato nel contratto di mutuo era inferiore al TAEG verificato e ciò comportava da un lato la nullità della clausola di determinazione del tasso ex art 117 comma 4 e 6 TUB e*

*dall'altro la sostituzione del tasso nella misura di cui all'art 117 comma 7 TUB; hanno chiesto pertanto in via subordinata che venisse dichiarata detta nullità e che venisse ricalcolato il piano di ammortamento applicando il comma 7 dell'art. 117 T.U.B. ed accertato l'importo totale versato indebitamente dagli attori alla Banca a titolo di interessi," importo da calcolarsi in corso di causa essendo il contratto in esecuzione e, comunque, in misura non inferiore a quella analizzata ad agosto 2015, pari ad Euro 36.568,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria", con condanna della convenuta a versare agli attori tale importo oltre interessi e rivalutazione monetaria.*

*In via ulteriormente subordinata hanno chiesto che venisse dichiarata la nullità delle clausole determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 1346-1418-1419 c.c., nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge n. 192/1998 e, per l'effetto, che venisse ricalcolare il piano di ammortamento applicando il tasso legale; hanno altresì chiesto che venisse accertato l'importo totale versato indebitamente dagli attori alla Banca a titolo di interessi, importo da calcolarsi in corso di causa essendo il contratto in esecuzione e, comunque, in misura non inferiore a quella analizzata nell'agosto 2015, pari ad Euro 27.744,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria.*

*Hanno inoltre eccepito la "compensazione" tra le somme versate in eccesso e il capitale residuo"*

La Banca si è costituita in giudizio contestando le avverse pretese chiedendone il rigetto ed eccependo in ogni caso la prescrizione.

Il giudice di primo grado così ha deciso la vertenza : *P.Q.M. Il Tribunale definitivamente decidendo 1) dichiara la nullità della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto di mutuo art 3 lettera g) e della clausola di cui all'art.3 lettera p) del medesimo contratto; 2) rigetta tutte le altre domande degli attori; 3) condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in €*

*7900,00 per compenso professionale oltre spese generali ed oltre IVA e cPA sugli importi assoggettabili; Pone le spese di CTU come liquidate nel corso del giudizio a definitivo carico di parte attrice”*

Avverso tale pronuncia hanno proposto appello gli attori in primo grado, formulando 4 motivi di doglianza, erroneamente numerati come 5.

La banca ha resistito, ribadendo anche la propria eccezione di prescrizione.

L'appello va deciso come da dispositivo, alla luce delle seguenti considerazioni, assorbenti su di ogni altra questione.

Con riferimento ai requisiti ex art.342 cpc, va rilevato che l'appello contiene una esauriente descrizione delle doglianze per gli aspetti che verranno qui esaminati.

ooo

**1. Usurarietà del mutuo ipotecario rep. -racc. . Sommatoria contrattualizzata in ragione della tessitura contrattuale (documento di sintesi). Tasso di mora non si sostituisce, ma si aggiunge a quello corrispettivo, per espressa previsione contrattuale. Necessario riferimento a Corte d'Appello di Venezia, ordinanza nel giudizio recante n.r.g. 1146/2019. Determinazioni peritali dello “Studio ”, che prende in considerazione anche la clausola di estinzione anticipata.**

**3. Gratuità del contratto exart. 1815 c.c.**

**4. Ancora in materia di interessi di mora. Necessario riferimento alla recentissima sentenza della Suprema Corte n° 27442 del 30 ottobre 2018**

Secondo parte appellante il giudice avrebbe dovuto riconoscere la usurarietà del mutuo perché il testo contrattuale prevederebbe che gli interessi di mora si aggiungano a quelli corrispettivi, non li sostituiscano.

La doglianza è, in realtà, aspecifica, perché non indica quali sarebbero le clausole del contratto di mutuo che imporrebbero di applicare contemporaneamente sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori; il passo riportato a pag. 6 dell'appello appare indica tutt'altro, e cioè che gli interessi moratori siano pari al tasso dei corrispettivi maggiorato di due punti percentuale; il rinvio agli interessi corrispettivi è

fatto solo per quantificare il tasso degli interessi di mora, non per prevederne l'applicazione contestuale che di per sé va esclusa, rispondendo le due tipologie di interessi a presupposti di applicazione diversi: i corrispettivi a remunerare l'uso del denaro e i moratori a risarcire il ritardo nel pagamento.

Né si può ritenere che i moratori siano applicati anche sui corrispettivi, perché con il maturare dei corrispettivi gli stessi divengono capitale e gli interessi di mora si applicano comunque sulle somme dovute e non pagate alla scadenza.

Essendo stata qui disattesa la pretesa dell'appellante di vedere interpretato il contratto di mutuo nel senso che gli interessi moratori andrebbero sommati ai corrispettivi, resta assorbita ogni altra questione relativa alla gratuità o meno del mutuo in quanto usurario.

Nelle conclusioni l'appellante chiede che siano computati anche oneri e spese e remunerazioni, ma non ha proposto sul punto uno specifico motivo di appello da esaminare.

ooo

#### **5. Difformità fra ISC indicato in contratto e TAEG effettivamente applicato. Determinazione del perito dott. .**

Secondo parte appellante, vi sarebbe una difformità tra l'ISC indicato in contratto e TAEG effettivamente applicato (il giudice, invece, lo avrebbe raffrontato con il TEG, come fatto dal ctu, mentre le Istruzioni della Banca d'Italia imporrebbero di calcolare l'ISC con la stessa metodologia del TAEG ); ciò rileverebbe in quanto la banca non avrebbe fornito informazioni corrette ed adeguate al momento della stipula del mutuo che, quindi, sarebbe nullo ex art. 117 TUB con riferimento alla clausola degli interessi. Pertanto, gli appellanti sostengono di avere diritto alla restituzione dell'importo di euro 8.453,23, applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, 7° co. TUB.

La doglianza va respinta perché, in verità, come indicato dal giudice di primo grado, l'IsC contiene delle informazioni (che, peraltro, non presentano valenza pubblicitaria) e non è un tasso applicato sostituibile ex art. 117, 7° co. TUB.

ooo

Spese di lite seguono come per legge la soccombenza e vengono liquidate alla luce del valore della causa come pacificamente dichiarato in atti.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia,  
definitivamente pronunciando *contrariis rejectis*,  
rigetta l'appello avverso alla sentenza n. 947/2019 del Tribunale di Venezia  
Condanna gli appellanti in solido a rifondere alla appellata le spese di lite del grado, liquidate in euro 6.615 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa.

Sussistono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato ex l. 228/12.

Così deliberato in Venezia il 24.6.2021.

Il Presidente estensore

Dr.ssa Cinzia Balletti